

COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 (PROVINCIA DI CATANZARO) 0967/49296

Prot.n°6121

Ordinanza n°42

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI DECORO, IGIENE E SICUREZZA DELL'ABITATO.

IL SINDACO

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n°21 prot. n° 4129 del 16.05.2014;

Considerato che la presenza di stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili nei terreni, cortili, lotti, giardini privati e simili, sia nell'abitato sia in periferia, in zone pubbliche o private, possono causare gravi problemi di ordine sanitario e pericolo per l'igiene e sanità pubblica, favorendo il proliferare di mosche, zanzare, zecche e insetti pericolosi in genere e, soprattutto, gravi pericoli di incolumità pubblica e sicurezza urbana, essendo causa di facile incendio principalmente nel periodo estivo;

Considerato che lungo le strade comunali e nei centri abitati delle strade provinciali a causa dell'incuria dei proprietari dei terreni confinanti, i rami e le siepi vive, si protendono spesso oltre il ciglio stradale;

Considerato che tale fatto oltre a restringere e danneggiare la sede stradale, limita la distanza di visuale libera;

Visto l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000, in base al quale "il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

Visto il Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, che ha definito, ai fini di cui al citato articolo 54 del Decreto Legislativo 267 del 2000, la "incolumità pubblica" come "l'integrità fisica della popolazione" e la "sicurezza urbana" come "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

Visti gli art. 29-30-31 del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto di dover ordinare alla generalità dei proprietari, affittuari e detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili sia nell'abitato sia in periferia, siano essi persone fisiche o giuridiche, una radicale pulizia dalle stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, nonché il loro conferimento in discarica nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

Considerato, inoltre, che vi sono numerosi giardini e cortili nell'abitato da cui fuoriescono siepi, rampicanti e rami sulle pubbliche vie che, oltre ad arrecare offesa al decoro dell'abitato con la caduta di frutti, fiori e foglie, costituiscono pericolo per i passanti;

Ritenuto, pertanto, di dover ordinare a tutela dell'integrità fisica dei cittadini anche la potatura di dette siepi, rampicanti, rami e simili, aggettanti sulle pubbliche vie, piazze, giardini, cortili e simili;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

- 1) a tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili,

lotti, giardini e simili siti nell'ambito urbano e in periferia, siano essi persone fisiche o giuridiche, di procedere entro il termine massimo di dieci giorni dalla pubblicazione della presente a una radicale pulizia dei terreni posseduti a qualsiasi titolo, in particolare dalle stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, fieno, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, e alloro conferimento in discarica nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati; procedendo a nuova pulizia dei terreni qualora, con il decorso del tempo, si verificasse un'ulteriore crescita delle erbacce e sterpaglie;

2) ai medesimi soggetti sopra indicati di provvedere entro gli stessi termini a una radicale potatura di siepi, rampicanti, rami d'albero e simili che fuoriescono sulle pubbliche vie, marciapiedi, piazze, giardini, ecc.;

AVVERTE

a) decorsi inutilmente i termini sopra fissati, ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 bis, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 267 del 2000, fissata ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge 689 del 1981, in euro 50,00;

b) successivamente all'applicazione della sanzione pecuniaria e, comunque, decorso inutilmente il termine di cui ai punti 1 e 2, si procederà con l'emissione di ulteriore ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000, questa volta rivolta specificamente nei confronti del soggetto inadempiente ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 54, con l'avvertimento che, in caso di ulteriore inottemperanza, si procederà d'ufficio a spese dell'interessato, nonché con denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 650 del Codice Penale.

DEMANDA

Alla Polizia Municipale ed a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza, la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza che riceveranno in copia.

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n°241, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione.

PRESCRIVE

Che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- 1) Prefettura di Catanzaro
- 2) Corpo Forestale dello Stato di San Vito sullo Ionio;
- 3) Polizia Provinciale di Catanzaro;
- 4) Carabinieri di Soverato;
- 5) Guardia di Finanza Soverato;
- 6) Polizia Municipale sede;
- 7) Pubblicata all'Albo Pretorio;

Affissa e resa pubblica su tutto il territorio comunale

Montepaone, 22.07.2015

IL SINDACO
(Mario MIGLIARESE)